



Avvocatura dello Stato

UFFICIO DISTRETTUALE DI CATANIA

Via Vecchia Ognina, 149

Fax 0957221336

pec: catania@mailcert.avvocaturastato.it

UR6

CONS. 4529/18

Avv. ZITO

(riferimento da citare integralmente nella risposta)

Causa: Richiesta di parere in ordine all'interpretazione dell'art. 13, comma 9 e dell'art. 15, comma 2, CCNL comparto Scuola, nonché dell'art. 1, commi 54-56 L. 228/2012.

Terzo Istituto Comprensivo

(si riscontra nota prot. n. 2647 del 05/12/2018)

In ordine alla questione prospettata da codesto Istituto con la nota a margine, si rappresenta quanto segue.

La vigente contrattazione collettiva nazionale del comparto scuola (art. 13, comma 9, ed art. 15, comma 2) prevede che le ferie, di regola, siano fruibili, da parte dei docenti, nel periodo della sospensione delle attività didattiche, mentre, durante l'anno scolastico, il docente possa fruire di 6 giorni di ferie "ordinarie" e 3 giorni di permessi "di necessità" retribuiti.

In particolare, mentre, per quanto riguarda i permessi retribuiti, gli oneri aggiuntivi a carico dello Stato sono imprescindibili, in quanto diretta conseguenza della necessità sopravvenuta ed oggettiva dell'interessato, diverso è il caso delle ferie, che:

- durante il periodo estivo, se godute interamente, non incidono sull'attività didattica e non comportano alcuna necessità di sostituzione;
- sostituzione, invece, necessaria in caso di fruizione delle ferie durante il periodo delle lezioni: in tale ipotesi, la contrattazione collettiva aveva equiparato i 6 giorni di ferie in questione, quanto a ratio e disciplina, ai permessi retribuiti, con la conseguenza che il docente poteva goderne anche con oneri aggiuntivi a carico dello Stato, qualora il presupposto della necessità.

La successiva legge n. 228 del 2012 (art. 1, commi 54, 55 e 56) è, tuttavia, intervenuta sulla materia in questione in senso chiaramente più restrittivo, per dichiarate esigenze di contenimento delle spesa pubblica.

Il comma 54 prevede, infatti, che la fruizione delle ferie – senza distinzione alcuna tra ferie “ordinarie” e ferie “di necessità” fruite in funzione surrogatoria dei permessi) “è consentita per un periodo non superiore a sei giornate lavorative subordinatamente alla possibilità di sostituire il personale che se ne avvale senza che vengano a determinarsi oneri aggiuntivi per la finanza pubblica”.


E', dunque, evidente l'intento del legislatore di innovare la disciplina convenzionale posta dal CCNL di comparto, il quale, come detto, prevede, all'art 15 comma 2, la fruizione di ferie, concesse per oggettive e documentate necessità, anche con oneri aggiuntivi a carico dello stato.

Ebbene, la legge 228/2012 certamente prevale sulla difforme contrattazione collettiva, in quanto, in disparte le evidenti ragioni di carattere sistematico attinenti alla gerarchia delle fonti, la medesima legge espressamente prevede (comma 56) che dal 1 settembre 2013 devono essere disapplicate tutte le clausole contrattuali contrastanti.

Opinare diversamente, del resto, significherebbe attribuire alla legge 228/2012 il medesimo significato normativo della già esistente contrattazione collettiva e, dunque, negare inaccettabilmente il contenuto innovativo dell'intervento legislativo.

Nei termini prospettati è il parere di questa Avvocatura.
Si resta a disposizione per integrazioni e/o chiarimenti.

L'Avvocato dello Stato
Giuseppe Zito


16/4/2019

L'Avvocato distrettuale dello Stato
Angela Palazzo

